

Alle Legacoop regionali e territoriali

Alle Cooperative che applicano il CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli  
LORO SEDI

Roma, 26 luglio 2024

**Oggetto: Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (Codice contratto CNEL A016)**

Lo scorso 19 luglio dopo una lunga trattativa è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli. Il rinnovo è arrivato dopo una complessa trattativa che ha visto le oo.ss. mobilitarsi e proclamare una giornata di sciopero.

In ottica di semplificazione e maggiore chiarezza le parti, nel rinnovo, hanno uniformato la disciplina per gli operai agricoli con quella per gli operai floro-vivaistici.

**Decorrenza e durata:** dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

**Parte economica:** il rinnovo prevede un aumento, a regime, di **170,00 euro al parametro 111** con 4 tranches contrattuali così suddivise:

- € 95,00 dal 1° aprile 2024;
- € 25,00 dal 1° maggio 2025;
- € 25,00 dal 1° maggio 2026;
- € 25,00 dal 1° febbraio 2027.

Gli arretrati relativi alle mensilità dal 1° aprile 2024 saranno corrisposti con la prima retribuzione utile dal mese successivo dalla stipula del rinnovo e non avranno effetti sugli istituti diretti e indiretti fatti salvi tredicesima, quattordicesima e TFR.



I nuovi minimi retributivi conglobati saranno quindi:

Livello	Parametro	Minimi al 31/12/2023	Aumento del 01/04/2024	Minimi al 01/04/2024	Aumento del 01/05/2025	Minimi al 01/05/2025
I	151,70	2.071,08 €	129,84 €	2.200,92 €	34,16 €	2.235,08 €
II	136,38	1.861,91 €	116,73 €	1.978,64 €	30,71 €	2.009,35 €
III	125,53	1.713,81 €	107,44 €	1.821,25 €	28,27 €	1.849,52 €
IV	116,72	1.593,54 €	99,90 €	1.693,44 €	26,29 €	1.719,73 €
<b>V</b>	<b>111,00</b>	<b>1.515,38 €</b>	<b>95,00 €</b>	<b>1.610,38 €</b>	<b>25,00 €</b>	<b>1.635,38 €</b>
VI	107,78	1.471,50 €	92,24 €	1.563,74 €	24,27 €	1.588,01 €
VII	100,00	1.365,26 €	85,58 €	1.450,84 €	22,52 €	1.473,36 €
area np	84,35	1.151,63 €	72,19 €	1.223,82 €	19,00 €	1.242,82 €

Livello	Parametro	Aumento del 01/05/2026	Minimi al 01/05/2026	Aumento del 01/02/2027	Minimi al 01/02/2027	Totale aumenti
I	151,70	34,16 €	2.269,24 €	34,16 €	2.303,40 €	232,32 €
II	136,38	30,71 €	2.040,06 €	30,71 €	2.070,77 €	208,86 €
III	125,53	28,27 €	1.877,79 €	28,27 €	1.906,06 €	192,25 €
IV	116,72	26,29 €	1.746,02 €	26,29 €	1.772,31 €	178,77 €
<b>V</b>	<b>111,00</b>	<b>25,00 €</b>	<b>1.660,38 €</b>	<b>25,00 €</b>	<b>1.685,38 €</b>	<b>170,00 €</b>
VI	107,78	24,27 €	1.612,28 €	24,27 €	1.636,55 €	165,05 €
VII	100,00	22,52 €	1.495,88 €	22,52 €	1.518,40 €	153,14 €
area np	84,35	19,00 €	1.261,82 €	19,00 €	1.280,82 €	129,19 €

**Appalti (art.4bis):** viene previsto il possesso del DURC da parte delle imprese appaltatrici che dovrà quindi essere richiesto dalle aziende appaltate nelle procedure di affidamento.

**Difesa della dignità della persona (art.5 bis):** vengono previste iniziative di sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in linea con quanto definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.

**Convenzioni e accordi di stabilità occupazionale (art.6):** in caso di attivazione, all'interno delle realtà aziendali, di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato



il numero di giornate a valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale **passa dalle attuali 104 a 120 giornate di lavoro annue.**

Inoltre, dovranno essere definiti a livello aziendale meccanismi per garantire il recupero delle assenze determinatesi ai sensi della Legge 104/1992 compatibilmente con la professionalità del lavoratore e con l'organizzazione del lavoro dell'azienda.

**Previdenza complementare e fondi integratici (art.12):** a far data dal primo gennaio 2025 la **contribuzione al fondo sanitario integrativo (FILCOOP sanitario)** sarà incrementata di € 48,00 annui per gli operai a tempo indeterminato e di € 34,00 annui per gli operai a tempo determinato. Entrambi gli aumenti saranno ad esclusivo onere delle imprese.

Le nuove quote di sanità integrativa saranno dunque pari a:

- OTI dal 1° gennaio 2025 € 100,00 annui di cui €74,00 a carico dell'impresa e 26,00 a carico del lavoratore.
- OTD dal 1° gennaio 2025 € 70,00 annui di cui €52,00 a carico dell'impresa e 18,00 a carico del lavoratore.

Sempre dal primo gennaio 2025 saranno iscritti al fondo sanitario integrativo anche gli operai a tempo determinato che abbiano effettuato un totale di almeno 360 giornate di lavoro effettivo nel triennio precedente all'iscrizione.

**Indennità di cassa (art. 20bis):** dal primo agosto 2024 l'indennità di cassa **passa dagli attuali € 25,00 a €35,00.**

**Congedi e permessi (art. 30):** dal primo gennaio 2025 vengono **previste 8 ore di permesso retribuito annuo**, anche frazionabili, concesse al lavoratore per l'assistenza al coniuge, ai figli e agli affini di primo grado, nei casi di ricovero o dimissioni da strutture sociali o sanitarie, oppure in caso di day-hospital.

**Altre 8 ore di permesso annue** sono invece previste, dal 1° agosto 2024, per l'inserimento dei figli, inferiori ai 3 anni di età, all'asilo nido.

**Anticipazione sul trattamento di fine rapporto (art.36):** nei casi di eventi **calamitosi** che comportino la dichiarazione di stato d'emergenza i lavoratori potranno richiedere un anticipo del TFR, oltre che per le casistiche già previste, per 3 nuove causali:

- Ripristino dell'abitazione principale
- Acquisto di beni mobili danneggiati
- Situazioni di difficoltà economica derivanti dall'evento calamitoso.



Per le ultime due nuove casistiche l'anticipazione potrà essere richiesta per un massimo del 50% del TFR invece del 70% previsto per tutte le altre casistiche.

**Assunzione a tempo indeterminato e a termine (art. 43):** per i soli impiegati vengono reinserite, coerentemente con la disciplina emersa dal Decreto Lavoro, **le causali per l'assunzione a tempo determinato** che risultano quindi essere:

- Esecuzione di un progetto, un'opera o un'attività non rientranti tra quelle ordinariamente svolte in azienda, comprese quelle che richiedano competenze specifiche in ambito digitale;
- Realizzazione di un'attività o un progetto innovativo per la modernizzazione e/o la modifica degli impianti produttivi, o per l'attivazione di nuovi processi produttivi, o per la realizzazione di prodotti innovativi;
- Avvio di una o più nuova unità produttiva o di una nuova attività agricola principale o connessa.

**Quadri (art. 45): l'indennità di funzione per i quadri viene elevata**, dal 1° agosto 2024, a € 230,00 mensili per quelli inquadrati al I livello e a €160,00 mensili per quelli inquadrati al II livello.

**Malattia e infortunio (art. 50 impiegati e 62 operai):** viene prevista la comunicazione tempestiva della malattia e dell'infortunio entro il normale inizio dell'orario di lavoro e ridotto a 2 giorni il termine entro il quale i lavoratori dovranno consegnare all'azienda la documentazione prevista.

In caso di malattia oncologica viene poi **innalzato a 12 mesi su un arco di 18 mesi il periodo di comperto**.

**Periodo di prova (art. 55):** le Parti hanno chiarito che il periodo di prova per gli operai a tempo determinato si calcola sui giorni effettivamente lavorati e non sui meri giorni lavorativi.

**Lavoro straordinario, festivo e notturno (art. 58):** viene **innalzato il tetto massimo individuale annuo di ore di straordinario che il lavoratore non potrà superare portandolo dalle attuali 230 a 250 ore**.

Modificata anche la **maggiorazione del lavoro festivo che aumenta, dall'attuale 35%, al 40%**. Tale modifica, per gli operai, avrà effetto solo dal 1° agosto 2024.

Per gli operai che operano in turni, inoltre, viene **prevista una disciplina sperimentale che prevede, dal 1° aprile 2024, una indennità di turno pari a € 1,00 per turno**.



Tale indennità, corrisposta in un'unica soluzione, nella busta paga di gennaio non avrà effetto su alcun istituto contrattuale o di legge e **si applicherà ai lavoratori impiegati in due turni giornalieri per 6 giorni settimanali (2x6, 2x7 e/o 3x6, 3x7) per almeno 6 mesi consecutivi nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).**